



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130 del Reg.	OGGETTO: Aggiornamento programma fuoriuscita dal precariato per n. 7 lavoratori ex D.lgs. n. 280/1997 ed ex art. 4, commi 1 e 2 L.R. n. 24/2000, impegnati in attività socialmente utili presso questo Ente. Circolare protocollo n.37367 del 3.10.2017-Dipartimento Regionale Lavoro
Data 07.11.2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 19,15 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Marzullo Dott. Sebastiano	Sindaco
2) Astone Grazia Pietra P.	Vice Sindaco
3) Iraci Sareri Salvatore	Assessore
4) Pedalina Salvatore	Assessore
5) Di Mulo Filippo	Assessore
	Totale

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
3	2

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Chimento

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

PREMESSO che:

- questo Ente ha stipulato contratti a tempo determinato e part-time ai sensi e per gli effetti delle l.r. n. 85/95 e 16/06 per nn. 9 unità lavorative a 24 ore settimanali;
- detti rapporti di lavoro sono stati da ultimo prorogati al 31.12.2017 ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
- questo Ente utilizza, inoltre, in attività socialmente utili:
 - n. 7 unità di lavoratori prioritari, in costanza di utilizzazione ex L.P.U. destinatari del regime transitorio D.lgs. n. 280/1997 ed ex art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2000;
- da ultimo con Deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 28.12.2012 è stato approvato il Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ASU relativamente a n. 4 lavoratori, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 24.01.2013 integrata dalla Deliberazione n. 33 del 20.02.2013 è stato approvato il Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ASU relativamente ad altri 3 lavoratori limitatamente alla misura di fuoriuscita prevista per n. 7 (sette) unità impegnate in attività socialmente utili per le quali veniva prevista la stabilizzazione tramite “CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO (part-time) ed ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (part-time), ai sensi della L.R. 21/2003 e della Circolare Assessoriale n. 39/2004/AG;
- tali programmi sono stati trasmessi al competente Assessorato Regionale al Lavoro — Agenzia Regionale per l'Impiego;
- da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.03.2017, si è autorizzata la prosecuzione dell'attività lavorativa per n. 7 unità di lavoratori prioritari, in costanza di utilizzazione ex L.P.U. destinatari del regime transitorio D.lgs. n. 280/1997 ed ex art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2000, fino al 31/12/2017;

ATTESO che secondo la specifica normativa regionale e provvedimenti autorizzativi da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro e in considerazione di varie cessazioni avvenute nel tempo, la platea di personale ASU in atto assegnato a questo Ente, risulta composta da n. 7 unità così distribuite:

- n. 7 unità – PERSONALE ASU (con orario di lavoro a 20 ore settimanali) – ex art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 26.11.2000 n. 24.

VISTO il d.l. 31.08.2013, n. 101, convertito in l. 30.10.2013, n. 125, e in particolare l'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis nei quali viene contemplata la disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni introducendo un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31.12.2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 426, della l. n. 190/2014;

CONSIDERATO che a seguito della introduzione delle procedure di stabilizzazione speciali e transitorie da parte del legislatore nazionale con il richiamato D.L. 101/2013, l'ARS ha approvato, in seno alla propria legge di stabilità (L.R. 28 gennaio 2014, n. 5), l'art. 30 in forza del quale, nel recepire la disciplina statale, si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di personale precario dalla P.A.;

ATTESO che il primo comma dell'articolo 30 citato prevede che il Dipartimento Lavoro predisponga l'elenco Regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia statale che regionale, nonché al bacino dei soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità sulla base dei seguenti

criteri prioritari: a) anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica;

PRESO ATTO CHE:

- in conformità alle direttive impartite con nota prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella G.U.R.S. -Parte I- 14 febbraio 2014, n. 7, è stato predisposto elenco unico regionale comprendente i soggetti che hanno presentato la prescritta autocertificazione;

- nell'elenco regionale sono stati inseriti coloro che hanno instaurato, nel tempo, contratti di lavoro, e coloro i quali sono stati utilizzati fino al 31/12/2013 in attività socialmente utili;

VISTA la nota protocollo n. 54014 del 21/10/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei

servizi delle attività formative avente per oggetto “Art. 30, Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 disposizioni in materia di personale precario – richiamo direttive e ulteriori disposizioni attuative” e il programma di fuoriuscita dal precariato a suo tempo redatto sull’apposito format predisposto dall’Assessorato;

VISTO l’art.4 della legge regionale n.27 del 29.12.2016 così provvede: “Disposizioni in materia di lavori socialmente utili”.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità onnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.”

ATTESO CHE:

sulla G.U.R.S., parte prima, n. 20 del 12 maggio 2017, è stata pubblicata la legge regionale 9 maggio 2017, n.8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017-Legge di stabilità regionale”, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, che, al comma 7, fissa il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore, per tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU che devono inderogabilmente provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o ad avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell’organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberanti, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del d.lgs. 28 febbraio 2000 n.81, presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità di assunzione ai sensi dell’art.11 comma 5 della L.R. 8/2017;

detta legge inoltre all’art. 11 comma 5 prevede che “All’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: “L’intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell’Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l’occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile”.

Per agevolare il perseguimento delle superiori finalità occupazionali, il legislatore regionale, ha istituito con l’art. 11 comma 6 della stessa legge, la sezione esuberanti ASU, all’interno dell’Elenco Unico Regionale, di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. 5/2014, per promuovere, d’intesa con gli attuali enti utilizzatori e con quelli individuati dal sopraccitato comma 5, dei “Piani di Utilizzo” per una più qualificata, produttiva e non assistenziale partecipazione alle attività socialmente utili, prorogate al 31.12.2019 dall’art.4 della L.R. 27/2016, il tutto finalizzato alla “fuoriuscita dei precari ASU” mediante l’assunzione a tempo indeterminato nei termini e nei modi disciplinati dall’art. 11 della richiamata Legge 8/2017.

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Prot. n. 37367 del 3.10.2017, avente per oggetto: Legge regionale 9 maggio 2017, n.8, articolo 11- Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili – Richiamo direttive ed ulteriori chiarimenti” con la quale vengono impartite ulteriori disposizioni attuative per la redazione di detto programma di fuoriuscita come da format allegato alla stessa circolare, da far pervenire al predetto Assessorato entro giorno 8 novembre 2017;

PRECISATO CHE:

- ai sensi del comma 8 dell’art.11 “Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti ASU di cui all’elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore”.

- Che nelle more della definizione delle richiamate procedure finalizzate allo “svuotamento del bacino ASU”, il personale precario manterrà il rapporto lavorativo – formativo con il proprio ente utilizzatore, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/2016, al fine di consentire ai lavoratori precari, di poter percepire regolarmente l’assegno di utilizzazione in ASU”, di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs 81/2000, per le ore di lavoro effettivamente prestate, previa certificazione mensile da parte del proprio ente utilizzatore, ai sensi dell’art.8 comma 3 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196”, da trasmettere entro il 5 del mese successivo alle sedi INPS competenti per territorio.

ACCERTATO CHE:

esistono rilevate necessità nella prosecuzione della attività socialmente utili in ragione delle esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati nel corso degli anni;

è pertanto intendimento di questa Amministrazione Comunale, approvare un programma di fuoriuscita ai sensi della normativa sopra citata, come da allegato “A”, compatibilmente con le capacità assunzionali e finanziarie dell’Ente e subordinatamente alla storicizzazione dei finanziamenti regionali.

TENUTO CONTO che:

-il contributo riconosciuto dal comma 5 dell’art.11 L.R. 8/2017 è pari all’importo dell’assegno di utilizzazione in ASU per ogni lavoratore e deve garantirsi un compenso non inferiore a quello attualmente percepito in qualità di lavoratore socialmente utile;

-l’Ente qualora procedesse alla assunzione a tempo indeterminato di uno o più lavoratori ASU a dodici ore, quale monte ore minimo contrattualmente previsto, al fine di garantire l’importo attuale dell’assegno, dovrebbe stanziare somme a carico del bilancio comunale per garantire oneri riflessi e assegni familiari se dovuti;

-a seguito di un’eventuale stabilizzazione a dodici ore non sarebbe possibile garantire una funzionalità seppur minima dei servizi utilizzando per dodici ore, lavoratori che oggi, invece, prestano attività per venti ore settimanali, spesso insufficienti alle sempre più complesse e complicate esigenze organizzative dell’Ente.

VISTA la nota del 31.10.2017 con la quale questo Ente ha trasmesso agli Assessorati Regionali competenti la richiesta di chiarimenti sottoscritta da numerosi sindaci del comprensorio i quali hanno evidenziato le criticità delle disposizioni normative e della circolare.

ATTESO che alla data odierna, non è ancora pervenuto riscontro.

DATO ATTO che la contrattualizzazione/stabilizzazione del citato personale è assimilata, per espresso rinvio della normativa vigente e per orientamento consolidato della magistratura contabile, alle assunzioni e come tale è soggetta al rispetto delle norme in materia tra le quali si richiama:

- istituti e principi del D.Lgs. 165/2001;
- programmazione triennale del fabbisogno del personale e rideterminazione della dotazione organica;
- disposizioni di cui all’art. 1 comma 557 della l. 296/2006 e ss.mm.ii. (riduzione della spesa del
- verifica eccedenze di personale ex art. 33 –d.lgs. n. 165/2001;
- la disciplina del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti soggetti al patto di stabilità interno per le spese di personale;
- la disciplina del rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio),

ATTESO CHE:

- la programmazione del fabbisogno avviene tenuto conto anche delle cessazioni che avverranno, sulla base di una proiezione, nell’arco temporale programmato e delle risorse finanziarie disponibili, ripartite tra procedure ordinarie e procedure speciali di reclutamento;

- alla luce delle considerazioni come avanti elencate, l’aggiornamento al “Piano di fuoriuscita”, così come richiesto con la nota assessoriale sopra richiamata del 03.10.2017, può essere formulato solo come **documento ricognitivo e programmatico** ai fini della rilevazione attuale della platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, mentre per la previsione di contrattualizzazione a tempo indeterminato

prevista a dodici ore tenuto conto delle esigue risorse disponibili non vi sono attualmente presupposti per una concreta realizzazione, salvo che con oneri finanziari **integralmente** a carico della Regione.

RITENUTO, pertanto, al solo fine di dare seguito a quanto richiesto dall'assessorato Regionale con la nota sopra richiamata, nel termine indicato nella stessa nota, di approvare l'aggiornamento del "Programma di fuoriuscita dal bacino del precariato" dei L.S.U. come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte ed acquisite:

- 1. Aggiornare**, il programma di fuoriuscita, come da allegato A e relativo ai lavoratori utilizzati in ASU analiticamente indicati nel medesimo allegato, parte integrante del presente atto.
- 2. Richiedere** alla Regione Siciliana l'impegno a garantire l'integrale finanziamento per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili per l'intera durata del rapporto di lavoro.
- 3. Dare atto** l'aggiornamento al "Piano di fuoriuscita", così come richiesto con la nota assessoriale sopra richiamata del 03.10.2017, può essere formulato solo come **documento ricognitivo e programmatico** ai fini della rilevazione attuale della platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, mentre per la previsione di contrattualizzazione a tempo indeterminato prevista a dodici ore tenuto conto delle esigue risorse disponibili non vi sono attualmente presupposti per una concreta realizzazione, salvo che con oneri finanziari **integralmente** a carico della Regione.
- 4. Dare atto** che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla modifica ed integrazione del presente atto e del piano allegato in conformità al quadro normativo vigente e agli spazi assunzionali e soprattutto nel rispetto delle compatibilità finanziarie e dalle prescrizioni di legge in merito ed anche in relazione a intervenute nuove possibilità che agevolino la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinatari delle misure
- 5. Riservarsi** di intervenire in autotutela alla revoca, modifica od integrazione del provvedimento proposto nel caso in cui la Regione Siciliana non dovesse assumere i necessari impegni finanziari;
- 6. Demandare** al competente Responsabile di Area di trasmettere copia della presente deliberazione secondo le modalità operative previste nella citata circolare del 3.10.17.
- 7. Confermare** nelle more della stabilizzazione che come previsto dall'art. 4 del D. lgs.vo 28/02/2000, n.81, l'attuale utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che l'onere per le attività dei lavoratori ASU grava sulle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui al combinato disposto dell'art.71 della legge regionalen.17 del 28 dicembre 2004 e dell'art.6 comma 5 della legge regionale n.26 del 9 maggio 2012 e s.m.i. e, dunque, che nessun onere graverà a carico di questo Comune per quanto concerne il pagamento dell'assegno mensile e dei conseguenti oneri ai lavoratori di riferimento, e che questo Ente provvederà alla copertura degli oneri assicurativi INAIL e RCT.
- 8. Trasmettere** al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro copia della presente deliberazione approvativa del programma di fuoriuscita, in ottemperanza alla circolare n.37367 del 03/10/2017, avente per oggetto: Legge regionale 9 maggio 2017, n.8, articolo11 - Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili – Richiamo direttive ed ulteriori chiarimenti", in premessa citata, da provvedersi entro il termine dell'otto novembre 2017.
- 9. Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di trasmettere la stessa al predetto Assessorato.

Il Sindaco Proponente
F.to Dott. Sebastiano MARZULLO